

Statuto
“ASSOCIAZIONE PRIVACY SHE-LEADERS”

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

1. È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, un'Associazione denominata “Associazione Privacy She-Leaders” (“**Associazione**” o “**Privacy She-Leaders**”), con sede in Via Della Posta 7, Milano, Italia.
2. L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria degli/le associati/e (“**Assemblea degli Associati**” o “**Assemblea**”), sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto, fermi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni o soggetti giuridici che abbiano attinenza con il proprio statuto sociale (“**Statuto**”), secondo le modalità e gli accordi che saranno di volta in volta sottoscritti.
5. La durata dell'Associazione è illimitata. La stessa potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell'Assemblea, assunta a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 2

FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE:

1. L'Associazione è libera, apolitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro.
2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere la riduzione del divario di genere nel settore della protezione dei dati personali e delle nuove tecnologie, anche STEM;
 - b) promuovere la cultura del corretto trattamento dei dati personali al fine di ridurre il divario di genere nella società e, in senso più ampio, tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (“**GDPR**”), del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e delle altre disposizioni e provvedimenti applicabili in materia privacy e di protezione dei dati personali (“**Leggi in materia di protezione dei dati personali**”);
 - c) promuovere il progresso culturale e scientifico, con particolare riferimento ai temi dell'innovazione tecnologica e della protezione dei dati personali;
 - d) monitorare i fenomeni e le evoluzioni normative, tecnologiche, sociali legati ai temi della privacy, della protezione dei dati, della cybersecurity, della governance dei dati;
 - e) migliorare le capacità tecniche e professionali di tutti gli associati tramite lo scambio di conoscenze, la condivisione di esperienze e competenze, le attività di informazione, formazione e divulgazione promosse dall'Associazione.
3. Nello specifico, l'Associazione intende perseguire le finalità sopra illustrate tramite:
 - a) attività di studio, ricerca e formazione in materia di trattamento dei dati personali, in conformità alle Leggi in materia di protezione dei dati personali;

- b) indagini sul divario di genere nel settore della protezione dei dati personali e delle nuove tecnologie nonché sul grado di recepimento della cultura e della conoscenza della privacy nei vari tessuti sociali e nei suoi più ampi contesti;
 - c) attività culturale di formazione e divulgazione, anche mediante organizzazione di eventi, convegni, seminari e conferenze, in materia di innovazione tecnologica, cyber security e trattamento dei dati personali, nonché in altre materie a queste affini o collegate;
 - d) promozione della cultura di prevenzione e risoluzione delle conseguenze dannose del divario di genere e della discriminazione sull'individuo in termini di salute, sicurezza e protezione dei dati personali;
 - e) promozione di forme di collaborazione con le Università, aziende ed ogni altra istituzione di formazione pubblica o privata, in particolare per la formazione di giovani laureate in materia di salvaguardia dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, anche attraverso il riconoscimento di borse di studio e altre sovvenzioni a favore di beneficiari;
 - f) pubblicazione di collane editoriali, testi e altri articoli scientifici sugli ambiti e le materie inerenti alle finalità dell'Associazione, come previste dallo Statuto sociale;
 - g) cooperazione con autorità, istituzioni, enti pubblici ed altre associazioni;
 - h) erogazione di servizi di consulenza e di formazione, emanazione di linee guida ed orientamenti in materia di privacy, protezione dei dati, cybersecurity e governance dei dati;
 - i) erogazione di servizi di informazione, aggiornamento, assistenza e supporto a favore degli/delle associati/e su tematiche e problematiche connesse alle loro attività inerenti alla privacy, la governance dei dati e la protezione dei dati personali.
4. L'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento delle finalità sopra descritte, nonché attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. A tal fine, l'Associazione potrà compiere tutte le attività e perfezionare tutti gli accordi, operazioni e adempimenti atti ad assicurarle la dotazione degli strumenti e mezzi idonei al perseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 3

MARCHIO

1. L'Associazione Privacy She-Leaders dispone di proprio marchio distintivo.
2. Detto marchio può essere usato dagli Associati/e sulla base di un regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati.
3. Qualora si verificasse un uso contrario alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, l'Associazione si tutelerà nelle forme che riterrà opportune nei confronti dell'Associato/a inadempiente.

ARTICOLO 4

ASSOCIATI/E

1. Possono essere associati/e dell'Associazione (“**Associate/i**” e al singolare “**Associata/o**”) le persone fisiche e le persone giuridiche, di qualsiasi nazionalità, che ne condividano gli scopi e le

finalità impegnandosi a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano nel e accettino il presente Statuto e le regole che saranno approvate dagli organi competenti dell'Associazione stessa.

2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3. Tutti/e gli/le Associati/e godono dei medesimi diritti e sono raggruppati/e nelle seguenti categorie:

- Ordinari/ie
- Fondatori/trici
- Onorari/ie

4. Sono “**Associati/e ordinari/ie**” le persone fisiche maggiorenni e/o le persone giuridiche che (i) abbiano presentato domanda di ammissione all'Associazione, e (ii) siano state ammesse, dal Comitato Direttivo, alla qualità di Associato/a, e (iii) abbiano versato la quota associativa ordinaria definita annualmente dal Comitato Direttivo.

5. Sono “**Associati/e fondatori/ie**” le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione e partecipato all'assemblea costituente.

6. Sono “**Associati/e onorari/ie**”, ai sensi del seguente articolo 5.5 del presente Statuto, quelle persone fisiche alle quali, per particolari meriti professionali o morali, l'Assemblea degli Associati, su proposta del Comitato Direttivo, decide di conferire l'iscrizione all'Associazione. Gli/Le Associati/e onorari non sono tenuti a versare la quota associativa.

ARTICOLO 5

DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e i valori fondamentali dell'Associazione resi noti mediante il suo manifesto ed intenda essere ammesso/a come Associato/a dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un apposito modulo di domanda predisposto dal Comitato Direttivo e indirizzato a quest'ultimo.

2. Il richiedente dichiarerà, inoltre, al Comitato Direttivo, l'impegno alla piena osservanza dell'etica professionale, al rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti e delibere che saranno adottati dagli organi dell'Associazione, al versamento della quota associativa (e del contributo aggiuntivo ove deliberato).

3. Il Comitato Direttivo valuterà la richiesta di ammissione del richiedente senza avere in alcun modo riguardo alle condizioni economiche del richiedente o a criteri discriminatori di qualsiasi natura.

4. Il presente Statuto non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5. A persone che si sono distinte per particolari meriti professionali o morali e/o delle quali si intende incentivare l'adesione all'Associazione, l'Assemblea degli Associati, su proposta del Comitato Direttivo, può deliberare di attribuire la qualifica di Associato/a onorario/a, sempre nel rispetto del principio di uguaglianza di tutti gli associati e, dunque, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri rispetto alle altre categorie di Associati/e.

6. Sulla domanda di ammissione, il Comitato Direttivo si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione della medesima. Il Comitato Direttivo può comunicare la delibera di ammissione

all'interessato, fermo restando che in mancanza di comunicazione entro l'anzidetto termine, la domanda di ammissione si intende accolta. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro il predetto termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda. In tale ipotesi (i.e. diniego), il richiedente può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, chiedere all'Assemblea degli Associati – da convocarsi appositamente entro i successivi 30 giorni – di riesaminare la sua richiesta di ammissione all'Associazione. La decisione assunta dall'Assemblea degli Associati al riguardo è definitiva e non più impugnabile dall'interessato.

7. La qualifica di Associato/a è conseguita dal momento della delibera di accoglimento della domanda di ammissione da parte del Comitato Direttivo - oppure, in caso di revisione della delibera di diniego del Comitato Direttivo, dalla data della delibera di accoglimento della richiesta di ammissione assunta dall'Assemblea degli Associati - ed è soggetta alla verifica circa l'assolvimento dell'obbligo di versamento della quota associativa (e del contributo aggiuntivo se deliberato).

8. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione nel libro degli associati dei nuovi soci, previa verifica del versamento della quota associativa dovuta.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI/DELLE ASSOCIATI/E

1. Tutti/e gli/le Associati/e hanno diritto di partecipazione alle attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni Associato/a, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale e dei contributi aggiuntivi se previsti, ha diritto di partecipazione all'Assemblea degli Associati e di voto per l'elezione degli organi associativi, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, nonché su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Gli/Le associati/e hanno diritto di esaminare i libri obbligatori dell'Associazione (i.e., libro associati, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo ove nominato e degli altri Organi associativi), previa richiesta scritta inviata via e-mail, al Comitato Direttivo, con un preavviso di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione associativa, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

3. Gli/Le associati/e sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza, anche in occasione dell'esercizio del diritto di informazione qui previsto, e saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di informazioni e/o documenti riguardanti la stessa. Fermo restando quanto precede, l'Associazione ha facoltà di richiedere all'Associato/a, ai fini di consentirgli di accedere ai dati e ai documenti dell'Associazione, la previa sottoscrizione di uno specifico accordo di confidenzialità e non uso (per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle proprie del diritto di accesso) delle informazioni che saranno dallo stesso acquisite.

4. Gli/Le Associati/e sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- b) sostenere gli scopi e le finalità dell'Associazione come enunciati nel presente Statuto e partecipare attivamente alla vita associativa;
 - c) versare la quota associativa annuale e ogni eventuale contributo aggiuntivo stabilito dal Comitato Direttivo in funzione dei programmi di attività dell'Associazione, esclusivamente tramite bonifico bancario o strumento similare tracciato.
5. La quota associativa e i contributi economici aggiuntivi non sono in nessun caso rimborsabili. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO/A. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La qualifica di Associato/a si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata, quest'ultima, dal mancato versamento, senza giustificato oggettivo grave motivo, della quota associativa annuale e del contributo economico aggiuntivo ove deliberato o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
2. L'Associato/a dovrà comunicare per iscritto al Comitato Direttivo la propria volontà di recedere con tre mesi di preavviso durante i quali l'Associato/a si impegna ad adempiere diligentemente agli oneri e doveri relativi alla sua qualifica; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Comitato Direttivo medesimo riguardante la richiesta di recesso dell'Associato/a interessato.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione), il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi associativi e, più in generale, l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale o reputazionale, all'Associazione e/o agli/alle Associati/e.
4. In tali casi, il Comitato Direttivo, valutato il comportamento del/della singolo/a Associato/a, potrà adottare, a maggioranza, i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) esclusione dell'Associato/a dall'Associazione. In tal caso, resterà dovuta la quota associativa annuale e il contributo economico aggiuntivo se non ancora versati dall'Associato/a escluso.
5. Il Comitato Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione commessa dall'Associato/a interessato/a. Il Comitato Direttivo dovrà prima contestare per iscritto all'Associato/a l'addebito così che egli abbia la facoltà di presentare, nei successivi 10 giorni, al Comitato Direttivo, le proprie controdeduzioni e difese, con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente.
6. All'esito della procedura appena descritta - anche a seguito dell'audizione dell'Associato/a interessato/a che ne abbia fatto richiesta - il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Comitato Direttivo entro i successivi 30 giorni. Del provvedimento decisivo dovrà essere data pronta comunicazione scritta all'Associato/a, il/la quale, entro i 15 giorni successivi, potrà chiedere il riesame di tale provvedimento del Comitato Direttivo all'Assemblea ordinaria degli Associati, che dovrà pronunciarsi - sulla base dei documenti già acquisiti dal Comitato Direttivo nell'ambito della

procedura di contestazione del provvedimento disciplinare - entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di riesame. L'efficacia del provvedimento sanzionatorio irrogato dal Comitato Direttivo sarà sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea degli Associati al riguardo.

7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale o anche solo del contributo economico aggiuntivo decorsi 6 mesi dall'inizio dell'esercizio associativo di riferimento comporta l'automatica decadenza dell'Associato/a da detta qualifica, senza necessità di alcuna formalità, salvo diversa delibera del Comitato Direttivo che potrà, su richiesta dell'Associato/a interessato/a, accordare una dilazione di pagamento in presenza di giustificati oggettivi motivi.

8. Gli/Le Associati/e receduti/e, decaduti/e od esclusi/e non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e/o del contributo economico aggiuntivo versati.

9. Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato/a determinano automaticamente l'immediata decadenza dalla carica associativa eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

10. Gli/Le Associati/e sospesi o espulsi per morosità potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota associativa e dopo aver sanato la morosità pregressa.

ARTICOLO 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione opera attraverso:

- Assemblea degli Associati
- Comitato Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Tesoriere

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea rappresenta la totalità degli/delle Associati/e.

2. Hanno facoltà di voto in Assemblea tutti/e gli/le Associati/e in regola con il pagamento della quota associativa e dei contributi economici aggiuntivi se previsti. Ciascun/a Associato/a ha diritto di esprimere un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro/a Associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun/a Associato/a può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di cinque Associati/e.

3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e, comunque, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente per l'approvazione del relativo rendiconto consuntivo della gestione e del budget finanziario previsionale per l'esercizio in corso.

4. L'Assemblea deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli/delle Associati/e aventi diritto. La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione e portato a conoscenza degli/delle Associati/e anche all'indirizzo e-mail comunicato al momento della richiesta di ammissione, almeno 15 (quindici giorni) prima della adunanza. La convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda riunione dell'Assemblea che dovrà tenersi a distanza di almeno un'ora rispetto all'orario indicato nella prima convocazione.

5. L'Assemblea potrà tenersi anche con modalità "da remoto" sulla base di un regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'Associato/a che partecipa e vota a distanza. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

6. L'Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli/delle Associati/e con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli/delle Associati/e presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (personalmente o per delega) all'Assemblea validamente costituita.

7. L'Assemblea straordinaria convocata per l'assunzione di deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie o operazioni di fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti degli/delle Associati/e aventi diritto di voto e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo degli/delle Associati/e aventi diritto di voto e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria convocata per l'assunzione della deliberazione relativa allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, validamente costituita secondo quanto sopra previsto, è richiesto il voto favorevole di almeno tre/quarti degli/delle Associati/e aventi diritto.

7. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento degli/delle Associati/e presenti. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Associati in conformità al presente Statuto sono vincolanti anche per gli/le Associati/e assenti o dissenzienti.

9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

10. Di ogni seduta dell'Assemblea è redatto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Comitato Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 10

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il programma delle iniziative, manifestazioni e attività promosse dall'Associazione su base annuale e pluriennale e delibera in merito agli stanziamenti necessari per le attività previste;
- c) approva il rendiconto annuale consuntivo;
- d) approva il budget finanziario previsionale;

- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) delibera l'adesione ad altre Associazioni, Federazioni o Confederazioni o altri soggetti giuridici che abbiano attinenza con il proprio Statuto sociale;
- g) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Comitato Direttivo;
- h) nomina e revoca gli/le Associati Onorari/ie, su proposta del Comitato Direttivo;
- i) nomina i membri del Comitato Direttivo in sostituzione dei membri dimissionari/decaduti dello stesso nel caso in cui non possa provvedere in tal senso il Comitato Direttivo stesso ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;
- j) delibera in caso di richiesta di riesame da parte del richiedente, in merito al provvedimento di diniego della richiesta di ammissione all'Associazione adottato dal Comitato Direttivo;
- k) delibera in caso di richiesta di riesame da parte dell'Associato/a interessato, in merito al provvedimento di esclusione dell'Associato/a adottato dal Comitato Direttivo;
- l) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza ai sensi del presente Statuto o di legge.

ARTICOLO 11

COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, dura in carica 3 (tre) anni, ed è composto da un numero pari di membri compreso tra un minimo di 4 ed un massimo di 8, eletti fra gli/le Associati/e. I membri del Comitato Direttivo sono eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 10.
2. La cessazione dell'incarico del membro del Comitato Direttivo dimissionario o decaduto ha efficacia immediata dalla comunicazione al Comitato Direttivo delle dimissioni ovvero dalla delibera del Comitato Direttivo di accertamento della causa di decadenza, salvo quanto previsto al punto 6. dell'art. 7 del presente Statuto.
3. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Comitato Direttivo, ai componenti cessati subentrano automaticamente – in ordine di voti ricevuti – gli/le associati/e non eletti presenti nella lista formata in sede di Assemblea convocata per l'assunzione della delibera di nomina/rinnovo delle cariche associative. Il Comitato Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro dei nuovi membri del Comitato Direttivo in sostituzione dei decaduti/dimessi in occasione della sua prima seduta utile.
4. Le nomine effettuate per sostituzioni di uno o più membri del Comitato Direttivo durante il corso del triennio di riferimento, a prescindere dal momento in cui sono intervenute, perdono la propria efficacia automaticamente alla scadenza del triennio di incarico dell'intero Comitato Direttivo. I membri del Comitato Direttivo possono essere rieletti.
5. Nell'impossibilità di attuare la modalità di sostituzione di cui al precedente punto 3. del presente articolo 11, in occasione della successiva Assemblea degli Associati spetterà agli/alle Associati/e eleggere i sostituti per il reintegro del Comitato Direttivo fino alla sua naturale scadenza.
6. Se viene meno la maggioranza dei suoi membri, decade l'intero Comitato Direttivo e i componenti in carica in regime di *prorogatio* debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea degli Associati perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Direttivo.

7. I componenti del Comitato Direttivo svolgono la loro attività dietro compenso - il cui ammontare complessivo è determinato in sede della loro elezione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10 che precede e può essere ripartito in misura diversificata tra i membri del Comitato Direttivo stesso su decisione di questi ultimi - oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Ciascun componente del Comitato Direttivo ha facoltà di rinunciare espressamente e volontariamente al compenso allo stesso spettante dandone comunicazione scritta all'Assemblea.

8. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza mediante votazione palese. In caso di parità di voti, decide il Presidente o chi presiede la seduta.

9. Il Presidente si riserva di invitare alle riunioni del Comitato Direttivo, in qualità di osservatori non aventi diritto al voto, gli/le Associati/e o i terzi cittadini non soci che ritiene opportuni in relazione alle competenze specifiche da questi possedute.

10. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo è redatto apposito verbale a cura del Segretario che lo firma insieme al Presidente. I verbali del Comitato Direttivo sono custoditi dallo stesso Comitato presso la sede dell'Associazione

ARTICOLO 12

POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo dispone di tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

2. Il Comitato Direttivo, se non è nominato dall'Assemblea degli Associati tra i componenti eletti, alla prima adunanza convocata dal membro più anziano, provvede a nominare al proprio interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Tesoriere.

3. Nella gestione ordinaria, a mero titolo esemplificativo, i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari, anche adottando le azioni ed iniziative di attuazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività approvati dall'Assemblea;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) adottare eventuali regolamenti interni ritenuti utili alla gestione e vita associativa;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività associativa (ivi compresi quelli con gli istituti bancari);
- f) deliberare in merito all'adesione di un/una nuovo/a Associato/a, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del Libro Associati;
- g) deliberare l'esclusione degli/delle Associati/e o adottare altri provvedimenti disciplinari e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte dell'Associato/a interessato/a;
- h) elabora la relazione di gestione relativa a ciascun esercizio di attività da sottoporre all'Assemblea;
- i) elaborare il rendiconto consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 marzo di ciascun anno ed il budget finanziario previsionale;
- j) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli/alle associati/e delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

- k) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e coordinare le stesse;
- l) quantificare la quota annuale associativa, anche differenziandole tra soci persone fisiche e persone giuridiche, il contributo economico annuale aggiuntivo e i tempi e modalità della loro riscossione;
- m) compiere tutti gli ulteriori atti e operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 13

IL PRESIDENTE E I VICEPRESIDENTI

1. Il Presidente, ed il/i Vice Presidente/i del Comitato Direttivo, restano in carica per il triennio di carica del Comitato Direttivo e sono rieleggibili.
2. Sono attribuiti al Presidente:
 - a) la rappresentanza legale dell'Associazione disgiuntamente rispetto al/ai VicePresidente/i;
 - b) il potere di convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati;
 - c) il potere di convocare e presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
 - d) il potere di sottoscrivere gli atti e contratti relativi alla gestione dell'Associazione;
 - e) il potere di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere qualora nominato;
 - f) il potere di nominare avvocati e procuratori alle liti relativamente al contenzioso stragiudiziale e/o giudiziale attivo e passivo riguardante l'Associazione dinnanzi ad ogni autorità competente.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente o altro membro del Comitato Direttivo designato con delibera dello stesso Comitato, il quale assumerà anche la rappresentanza legale dell'Associazione per il tempo necessario.
4. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente o al membro più anziano in carica del Comitato convocare entro 30 (trenta) giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
5. Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti nominati spetta la rappresentanza legale in via disgiunta tra loro e rispetto al Presidente.

ARTICOLO 15

PATRIMONIO ASSOCIATIVO E RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti economiche quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore degli/delle Associati/e, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi promosse dall'Associazione stessa in conformità alla legge. Il patrimonio dell'Associazione è, dunque, costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima e da tutte quelle somme che, con le relative autorizzazioni di legge, siano state acquisite dall'Associazione per il perseguimento dell'oggetto sociale.

2. Tutto quanto costituisce il patrimonio dell'Associazione, compresi di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità associativa previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 16

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto economico finanziario consuntivo al quale è unita una relazione sulla gestione per i fatti di maggiore interesse associativo.
3. Il rendiconto economico finanziario consuntivo, unitamente alla relazione di gestione, è predisposto dal Comitato Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

ARTICOLO 17

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli Associati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Nel caso di cessazione della propria attività, l'Associazione nominerà un liquidatore al fine di destinare il proprio patrimonio netto nei termini e nei modi consentiti dalla legge.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione agli Associati, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 19

NORME TRANSITORIE FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea costitutiva degli/delle Associati/e dell'Associazione Privacy She-Leaders tenutasi in data 12 febbraio 2024.